REGOLAMENTO (CEE) N. 548/87 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2128/84 [3] ha modificato gli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1304/85 [5]; che il regolamento (CEE) n. 2128/84 era applicabile solo fino alla fine della campagna lattiera 1985/1986; che, pertanto, dall'inizio della campagna lattiera 1986/1987 sono in vigore gli articoli 2, 2 bis e 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 nella loro formulazione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2128/84; che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 stabilisce il margine all'interno del quale è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ad un importo compreso fra 54 e 68 ECU/100 chilogrammi; che è opportuno adeguare tale margine a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1986/1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 è sostituito dal testo seguente:

« L'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere è fissato all'interno di una forcella compresa tra 60 e 90 ECU/100 chilogrammi. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMÆKER

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 6.
(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 11.